

Direttiva
concernente l'esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole
 (dell'11 giugno 2007)

IL MEDICO CANTONALE

Richiamati gli art. 26 e 44 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e l'art. 4 cpv. 4 del Regolamento sulla medicina scolastica del 23 settembre 1998;

tenuto conto della necessità di regolare l'impiego dei certificati medici inerenti agli allievi nelle istituzioni scolastiche;

in accordo con la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale;

sentito l'avviso del Collegio dei medici scolastici,

emana la seguente Direttiva:

Art. 1 I certificati medici iscritti nella tabella sottostante devono essere presentati all'autorità scolastica al verificarsi dei casi elencati.

Ordine di scuola	Caso	Medico
<ul style="list-style-type: none"> • Scuola dell'infanzia, elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. 	<p>Assenza per malattia/infortunio superiore ai 14 giorni. N.B. Assenze inferiori o uguali ai 14 giorni sono giustificate dai genitori.</p>	Certificato rilasciato dal medico curante .
<ul style="list-style-type: none"> • Scuola dell'infanzia, elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. 	<p>Rientro a scuola dopo una malattia infettiva, indipendentemente dalla durata dell'assenza: secondo le Direttive del Medico cantonale concernenti l'ammissione e l'esclusione degli allievi dalla scuola in caso di malattie infettive.</p>	Certificato rilasciato dal medico curante .
<ul style="list-style-type: none"> • Scuola elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. 	<p>Incapacità prolungata a frequentare le lezioni di educazione fisica per ragioni di salute. N.B. In caso di manifesta impossibilità alla frequenza (es. traumi fissati con gesso), la presentazione del certificato non è necessaria.</p>	Certificato del medico curante , secondo l'apposito modulo del Medico cantonale. Certificato (e visita) del medico scolastico se l'incapacità a seguire le lezioni si protrae oltre la durata di 1 mese .
<ul style="list-style-type: none"> • Scuola elementare e media, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. 	<p>Incapacità a frequentare periodi di scuola fuori sede per ragioni di salute.</p>	Certificato del medico curante .
<ul style="list-style-type: none"> • Scuola dell'infanzia. 	<p>Ammissione quale nuovo allievo alla scuola.</p>	Certificato del medico curante secondo l'apposito modulo del Medico cantonale.

Art. 2 In caso di dubbio nell'interpretazione del certificato o di incertezza in singole situazioni, il medico scolastico assicura la necessaria consulenza al direttore o al docente responsabile della sede scolastica.

Art. 3 Certificati diversi da quelli elencati non sono necessari.

Art. 4 La presente Direttiva abroga quella del 20 aprile 2000. Essa è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° settembre 2007.

402.185

Pubblicata nel BU **2007**, 484.